

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

117^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il 21 dicembre 2023 è stato trasmesso al Senato il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato n. 969), approvato dalla Camera dei deputati. La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE).

L'articolo 29, comma 4, della legge prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di sopraggiunte esigenze di adempimento, può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, relativo al secondo semestre (articolo 29, comma 8).

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni di delega legislativa volta per l'attuazione delle direttive europee da recepire; b) disposizioni di delega per la modificazione o abrogazione di disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell'ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni di delega al Governo per l'emanazione di sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria competenza normativa per recepire e dare attuazione agli atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a) (direttive), b) (infrazioni o sentenze) ed e) (regolamenti), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi.

L'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. Analogamente al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e

5, che prevede la possibilità di emendare la legge di delegazione europea solo con riferimento al suo "contenuto proprio", come definito dal richiamato articolo 30, comma 2, e come interpretato nel corso degli anni dalle prassi parlamentari.

Relatore del provvedimento è il senatore Domenico Matera.

La Commissione prende atto.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023), già approvato dalla Camera dei deputati, che consta di 19 articoli, divisi in tre capi.

Il provvedimento consente il recepimento di 20 direttive e una decisione, e dispone l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Per 13 direttive sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega nei diversi articoli del disegno di legge, mentre nell'Allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Nell'Allegato figurava originariamente anche la direttiva (UE) 2022/2523, sull'introduzione della *global minimum tax*, che tuttavia è stata espunta durante l'esame presso la Camera dei deputati poiché la delega per la sua attuazione è già prevista dall'articolo 3 della legge n. 111 del 2023, recante delega per la riforma fiscale, ed è stata esercitata con l'Atto del Governo n. 90.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva. Qualora il termine di recepimento della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3, per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste in alcuni articoli del disegno di legge, dispone che la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapienza, a provvedimenti legislativi *ad hoc*, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega di diciotto mesi per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - *Network and Information Security 2*). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di *cyber-resilienza* di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base

all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al precedente articolo 3 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. Il recepimento della direttiva è previsto dalla stessa entro il 29 dicembre 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. La direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2023 e risulta l'apertura, il 19 luglio 2023, della procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema *Emission Trading Scheme* (ETS) di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il *cloud computing*. Il comma 2 detta i criteri specifici di delega, tra cui quello del coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (*Cbcr - country by country reporting*). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041 concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la relazione sul provvedimento, che contempla un complesso di direttive e regolamenti piuttosto ampio, sul quale potrà essere svolta una discussione esaustiva, tenendo conto dei lavori già svolti presso la Camera di deputati e delle ravvicinate scadenze dettate dalle stesse direttive europee. Propone pertanto di aprire da subito la discussione generale e di valutare la fissazione di un termine ravvicinato per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime soddisfazione per l'ordinario *iter* di esame della legge di delegazione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, a differenza dell'altro pilastro della "legge europea" che era stato invece affrontato mediante decreto-legge.

Evidenzia che il disegno di legge prevede il recepimento di 20 direttive, mentre risultano aperte nei confronti dell'Italia 69 procedure di infrazione. Invita quindi ad approfondire le procedure, alcune ex articolo 260, altre ex articolo 258, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e chiede, al riguardo, delucidazioni sui criteri adottati per la scelta di quali procedure affrontare con il provvedimento in esame.

Si sofferma infine sulla direttiva (UE) 2022/2041, relativa al salario minimo, che sebbene non imponga un obbligo legale, come specificato dal Relatore, impone a tutti gli Stati membri di affrontare la presenza o l'eventuale presenza di lavoro povero e precario nonostante la contrattazione collettiva. Auspica che nell'attuazione della direttiva si possa recuperare quanto era stato proposto al Governo qualche mese fa dalle forze di opposizione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori e, in particolare, sulla possibilità di svolgere audizioni e approfondimenti, e sulla possibilità di poter modificare i contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Auspica, al riguardo, approfondimenti specifici.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo opportuno svolgere gli approfondimenti del caso, a partire dalla ripresa dei lavori a gennaio, invita anche a valutare la possibilità di fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti oppure se rinviare la fissazione alla ripresa.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene preferibile rinviare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO ribadisce quindi l'importanza della legge di delegazione europea e dei suoi contenuti, che vertono su temi di grande rilevanza e che consentono l'ordinato adeguamento alla legislazione europea, in modo tale da evitare l'apertura di procedure di infrazione.

Assicura il massimo impegno del Governo e del Ministro Fitto nei lavori parlamentari e nel dialogo con le diverse forze politiche, dimostrato ad esempio sulla direttiva sulla presunzione di innocenza, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati su proposta di un gruppo di opposizione.

Riguardo al tema del salario minimo, assicura la massima attenzione del Governo per la dignità dei lavoratori, potendo divergere sulla scelta degli strumenti, ma non sulla finalità condivisa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, propone di fissare la prossima convocazione della Commissione a martedì 9 gennaio, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

118^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, per la sua presenza e, in merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 17 gennaio.

Comunica, inoltre, che le due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, programmatica 2023 e consuntiva 2022, sulle quali è relatrice la senatrice Murelli, saranno incardinate il prossimo martedì 16 gennaio e il loro esame sarà congiunto con quello del disegno di legge di delegazione europea.

La Commissione conviene.

Il ministro FITTO sottolinea la volontà del Governo di svolgere un proficuo lavoro con la Commissione per una celere approvazione del disegno di legge, che consentirà all'Italia di procedere all'attuazione di numerose direttive in scadenza e di adeguare l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti direttamente applicabili.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, consentendo così di disporre del tempo necessario per la loro predisposizione e per gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,40.

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

119^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, sottolinea il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge da parte del Governo, rispetto ai tempi dettati dalla legge n. 234 del 2012. L'esame che dovrà effettuare la Commissione sarà quindi essenzialmente formale, senza che la stessa sia messa in condizioni di trattare approfonditamente i molti temi importanti contenuti nel testo.

In ogni caso, si sofferma, anzitutto, sull'articolo 4, la norma relativa al cosiddetto "bavaglio", stigmatizzando l'opportunismo del Governo nel non assumersene la responsabilità politica, lasciandole invece al presentatore e al Parlamento nel suo complesso.

Si sofferma anche sull'articolo 7, relativo ai crediti deteriorati, sull'articolo 8 relativo alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, sull'articolo 9 relativo alla parità di retribuzione tra uomini e donne, sull'articolo 12 relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al tema del cambiamento climatico, su cui l'attuale Governo non sembra dare piena rassicurazione, e sulla direttiva in allegato relativa all'obbligo di assicurare salari minimi adeguati, tema anche questo di forte attualità politica.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che, mantenendo la prassi dell'alternanza, la prossima legge di delegazione europea possa essere presentata al Senato, per consentire una prima lettura approfondita in questo ramo del Parlamento.

Si sofferma, quindi, sulla eventuale possibilità di svolgere qualche limitato approfondimento, anche con audizioni, pur a fronte della stringente tempistica d'esame prospettata dalla Presidenza.

Si riferisce, in particolare, al già citato articolo 4, ribadendo la sensibilità della sua parte politica per la tutela della presunzione d'innocenza, ma evidenziando al contempo che il tema riguarda una direttiva del 2016, il cui recepimento è stato già compiutamente realizzato nel nostro ordinamento e su cui non risultano contestazioni da parte delle Istituzioni europee.

Si sofferma inoltre sull'articolo 8, che riguarda l'importante tema della protezione dalle sostanze cancerogene, che si interseca anche con quello relativo alla tutela dai rischi di allargamento dei limiti di tolleranza. Ricorda che la direttiva è peraltro oggetto di una proposta di modifica, attualmente all'esame delle Istituzioni europee.

Su questi due articoli ritiene quindi opportuno procedere con audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la massima disponibilità allo svolgimento di limitate audizioni, non avendo tuttavia, allo stato, ricevuto alcuna sollecitazione specifica. Invita quindi a far pervenire le indicazioni di eventuali soggetti da audire, preferibilmente nella mattinata del prossimo martedì.

Condivide poi la necessità di esaminare in prima lettura la prossima legge di delegazione europea, ritenendo che la prassi dell'alternanza non sia stata messa in discussione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) suggerisce alla Presidenza di non dare per scontata la prassi e di ribadirla mediante le opportune interlocuzioni a livello politico.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) condivide la massima apertura allo svolgimento di audizioni, compatibilmente con i tempi di esame su cui si è già convenuto in Commissione e con il Governo.

Condivide altresì l'auspicio che la prossima legge di delegazione inizi l'*iter* in Senato, assicurando tempi congrui per un esame parlamentare approfondito. Ricorda, al riguardo, il lavoro avviato dal Comitato per la legislazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, relativamente ai tempi di esame dei provvedimenti legislativi da parte delle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle ore 10,05.

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

121^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame del ddl n. 969, congiunzione con l'esame congiunto dei Doc. LXXXVI, n. 1 e Doc. LXXXVII, n.1 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere l'esame del disegno di legge, con quello relativo alla Relazione consuntiva 2022 e alla Relazione programmatica 2023, relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice per le due Relazioni del Governo, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e presentata il 20 dicembre 2023. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno a cui si riferisce.

Il testo del documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, all'Anno europeo dei giovani 2022, allo Stato di diritto e alla *Better regulation*, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale, nonché il tema della riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali, oltre al completamento dell'Unione bancaria.

La seconda parte, quella più consistente del documento, riguarda le politiche orizzontali e settoriali, concentrandosi in particolare sulle "politiche strategiche", identificate nelle seguenti: 1) *Green Deal* europeo e transizione verde, compreso il pacchetto *Fit for 55*, l'energia, i cambiamenti climatici, l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità sostenibile, il turismo; 2) un'Europa pronta per l'era digitale, che comprende i temi della *privacy*, dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione in tutti i settori e la cybersicurezza; 3) un'economia a servizio delle persone, con riguardo ai temi della tutela delle indicazioni geografiche, della proprietà intellettuale, dei consumatori, dei lavoratori e politiche di inclusione; e 4) "Promozione del nostro stile di vita europeo", con riguardo al nuovo Patto europeo migrazione e asilo, la dimensione esterna della migrazione, il piano d'azione per la crisi ucraina, la formazione e lo Stato di diritto.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con i Paesi del Mediterraneo, e al rafforzamento dell'Unione europea della difesa (la "Bussola strategica"), che ha visto la firma, il 10 gennaio 2023, della Dichiarazione congiunta NATO-UE, in cui sono trattate anche le nuove sfide, quali la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio, il cambiamento climatico, le *Emerging and Disruptive Technologies* (EDT), le manipolazioni informative, e l'interferenza degli attori stranieri.

La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla conclusione dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, all'attività antifrode con particolare riguardo all'attuazione del PNRR, al coordinamento nella fase ascendente, alla normativa sugli aiuti di Stato.

Si dà inoltre conto della riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2022, che sono scese da 102 alle 82 procedure pendenti al 31 dicembre 2022 (57 per violazione del diritto europeo e 25 per mancata attuazione di direttive). Di queste 82 procedure, 6 sono giunte a sentenza ex articolo 260 del TFUE, ovvero alla condanna per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, circostanza che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, altre 6 procedure sono già allo stadio del parere motivato ex articolo 260 e rischiano pertanto un esito simile. Infine, si dà conto della politica di coesione, con particolare riguardo al pieno utilizzo delle risorse 2014-2020 e al completamento della programmazione 2021-2027, comprese le risorse aggiuntive *React-EU*.

La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono l'elenco dei Consigli dell'Unione e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2022 (pari a 55,9 miliardi di euro, di cui 42 per il PNRR e il restante a valere sulla PAC e sulla politica di coesione), e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.

La relatrice Murelli introduce quindi l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023, presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le intenzioni politiche dell'Esecutivo relativamente ai singoli *dossier* europei, sulla base del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 (COM(2022) 548) e della Dichiarazione comune delle tre Istituzioni europee, del 23 dicembre 2022, sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 e il 2024.

Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, in cui le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato; la definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo; e i risultati attesi dall'azione che si intende intraprendere.

La Parte prima "Sviluppo del processo di integrazione europea" è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale. In particolare, il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per dare seguito alle proposte emerse dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, ivi incluso l'utilizzo delle clausole passerella per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che a contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali, anche a sostegno delle famiglie.

La Parte seconda, relativa a "Le politiche strategiche", è la parte più corposa. Essa sviluppa quattro dei sei obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione per il 2023 e della citata Dichiarazione comune, ovvero: il *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; promuovere lo stile di vita europeo; dare nuovo slancio alla democrazia europea. Gli altri due obiettivi, per un'economia al servizio delle persone e per un'Europa più forte nel mondo, sono trattati rispettivamente nella Parte prima e nella Parte terza della Relazione.

Nell'ambito del *Green Deal* si muovono le numerose iniziative connesse al pacchetto *Fit for 55* della transizione verde, volte ad allineare la legislazione corrente all'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Con riferimento alla transizione digitale, le molteplici azioni consistono anche nel cosiddetto *chips package*, nelle azioni connesse all'intelligenza artificiale, nel *Media freedom Act*, nel *Data Act* e nella politica per la cybersicurezza.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano il negoziato sul nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.

Chiude la parte seconda l'insieme delle azioni volte a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea, con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, la protezione della sfera democratica dell'UE dalle influenze straniere occulte, la lotta contro la tratta degli esseri umani, nonché iniziative "anti-SLAPP" per la protezione delle persone da procedimenti giudiziari manifestamente infondati.

La Parte terza, relativa a "L'Italia e la dimensione esterna dell'UE", riguarda la partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse all'obiettivo strategico europeo per "un'Europa più forte nel mondo", con particolare riferimento alla collaborazione dell'Europa con i Paesi del Vicinato, nell'ambito della strategia globale sull'Africa, della prospettiva europea per i Balcani occidentali e della Nuova agenda per il Mediterraneo. Ulteriore argomento di rilievo è quello della gestione del fenomeno migratorio, al fine di una più efficace cooperazione, attraverso il rafforzamento del dialogo interno all'Unione e mediante *partnership* strutturate tra l'UE e i Paesi di origine e transito dei flussi. A chiusura della terza Parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte della guerra di aggressione scatenata dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale.

Chiude la relazione la Parte quarta, relativa a "Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea", che descrive l'impegno del Governo nell'ambito della fase ascendente sulle nuove proposte legislative europee e della fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione. A tale ultimo riguardo, si fa riferimento alla predisposizione della legge europea e se necessario, per i casi più urgenti, all'adozione di altri veicoli legislativi, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, laddove i tempi della legge europea non risultino compatibili con la necessità di scongiurare conseguenze pregiudizievoli. Inoltre, il Governo intende mantenere il dialogo con le Direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento delle "riunioni pacchetto", per la trattazione congiunta dei casi afferenti ad uno stesso settore.

Priorità è data anche alle modifiche al quadro normativo sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo agli aiuti per le transizioni verde e digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del test di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR, per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la tenuta economica e sociale del Paese, sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia con riferimento ai programmi 2014-2020 in via di conclusione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in riferimento alla Relazione programmatica, rimarca che si tratta di un documento che delinea le intenzioni del Governo relativamente all'anno già concluso e auspica che quest'anno siano rispettate le tempistiche previste dalla legge n. 234 del 2012.

Si sofferma quindi sulla Parte quarta, ove viene evocato l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, auspicando che il ricorso alla decretazione d'urgenza, al posto dell'ordinario disegno di legge europea, non diventi una prassi e non sia ripetuto anche quest'anno, per non svilire il compito del Parlamento nell'esercizio delle proprie prerogative. Chiede al riguardo delucidazioni al Rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura in merito alla pienezza dei poteri del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative previste dal Regolamento e dalla legge.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede come strumento ordinario la legge europea e di delegazione europea. Il ricorso al decreto-legge, se in ipotesi poteva essere riferito lo scorso anno al poco tempo trascorso dall'insediamento del nuovo Governo, appare oggi scarsamente giustificabile.

Si sofferma poi sulle parti delle Relazioni relative alle procedure di infrazione, per prefigurare uno stretto collegamento con le due leggi previste dalla legge n. 234 del 2012 per garantire

l'adempimento degli obblighi europei. Ritiene necessario adoperarsi per l'ulteriore riduzione delle infrazioni, a partire da quelle più gravi, relative all'articolo 260 del TFUE, che comportano ingenti sanzioni pecuniarie che gravano sui contribuenti.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia per i contributi e si dichiara pienamente concorde con il criterio di massima di affrontare *in primis* le procedure di infrazione che comportano sanzioni pecuniarie. Per quanto riguarda il ricorso all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, non ritiene che il Governo abbia espresso l'intenzione di riutilizzarlo, in mancanza di esigenze pressanti.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) concorda con il criterio suggerito dal senatore Lombardo, fatta salva la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012.

Il Rappresentante del GOVERNO assicura di rappresentare quanto emerso in seduta al ministro Fitto e che, in ogni caso, è sempre garantito il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. La scelta di utilizzare un decreto-legge lo scorso anno era stata dettata dalla volontà di dare un segnale, anche in Europa, di una azione sollecita e decisa nell'affrontare le problematiche inerenti alle procedure di infrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 59 emendamenti e un ordine del giorno al disegno di legge n. 969, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

G/969/1/4

[Rojc](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità*»;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie al fine di consentire che le misure di massimo livello di cybersicurezza previste dalla direttiva «NIS 2» siano garantite anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Art. 3

3.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;"

3.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino

attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;"

3.3

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;"

3.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;"

3.5

[Enrico Borghi](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555

3.6

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: "m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;"

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scarpinato](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Barbara Florida](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#)

Sopprimere l'articolo

4.3

[Sensi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo

4.4

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#)

Al comma 3 sopprimere le parole "o per estratto".

4.0.1

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare gli articoli 485 e 489 del testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s.m.i., garantendo che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fine al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con i risparmi di spesa o le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 31 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali, in aggiunta a quelli adottati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire di garantire il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 7

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;".

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;".

Art. 8

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale";

2) alla lettera b), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale".

8.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "corretta" inserire le seguenti: "e integrale."

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:" direttiva (UE) 2022/431," inserire le seguenti: "tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,".

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "e monitoraggio", aggiungere le seguenti: "cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro."

8.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.".

8.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

"b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione."

8.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro."

8.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile."

8.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,"

8.10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44."

Art. 9

9.1

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;"

9.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di destinatari", inserire le seguenti: ", indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda,"

9.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale."

Art. 10

10.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricatori, promuovendo in tal modo l'economia circolare."

10.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851."

10.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di

cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi

e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

Consequentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Consequentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO₂ e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima; c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.".

Art. 11

11.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";

12.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/ 98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;"

12.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;"

12.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;"

12.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;"

12.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;"*

12.7

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, unitamente al calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*) anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell' Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7;"*

12.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;"

12.9

[Basso](#), [Rojc](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo" aggiungere le seguenti: "compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili"

12.10

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: ", in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi".

12.0.1

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, relativo il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

13.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

13.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

"h-bis) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

h-quater) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

h-quinquies) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

h-sexies) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;"

13.0.1

[Magni](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Lorefice](#), [Rojc](#), [Bevilacqua](#), [Camusso](#), [Franceschini](#), [Guidolin](#), [Lombar do](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#), [Sensi](#), [Spagnoli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità

e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere."

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Gli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono soppressi.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;

b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;

c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;

d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;

e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;

f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;

g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;

h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale.»

Art. 15

15.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), inserire, in fine, le seguenti parole: "e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;".

15.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì

l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;".

15.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;".

15.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), dopo le parole: "anche mediante procedimenti informatici" inserire le seguenti: "e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;*

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente: "3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;".*

15.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

"8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;".

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Rojc ha presentato la riformulazione 12.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Prospetta, quindi, la possibilità di avviare subito l'illustrazione degli emendamenti, proseguendo nella seduta di domani anche con le votazioni. Alternativamente, prospetta l'avvio dell'illustrazione nella seduta di domani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene non opportuno avviare la fase dell'illustrazione nella seduta odierna, ritenendo necessaria la presenza di un rappresentante del Governo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene necessaria e doverosa la presenza del Governo nella fase dell'illustrazione, non solo per non creare precedenti diversi, ma per consentire una collaborazione effettiva, finalizzata al miglioramento del testo in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare la trattazione alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) presenta quindi la riformulazione 13.0.2 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [969](#)

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basata esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.0.2 (testo 2)

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;
- b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;
- c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;
- d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;
- e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;
- f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;
- g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;
- h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;
- i) soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata presentata la riformulazione 12.8 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, e che è stato ritirato l'emendamento 10.0.10.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di procedere dapprima all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al provvedimento e poi, solo successivamente, al voto.

Su richiesta del senatore [MATERA](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) propone di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 gennaio 2023) riferiti a ogni articolo e alla loro votazione, per proseguire quindi all'articolo successivo allo stesso modo.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/969/1/4, a cui la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, esprime parere favorevole, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di "valutare l'opportunità", e compatibilmente con i vincoli di bilancio, di reperire le risorse per garantire il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) accoglie la riformulazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'ordine del giorno G/969/1/4 (testo 2), come riformulato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.1, evidenziando che questo dovrebbe essere accolto dalla maggioranza, poiché si pone in linea con la riforma dell'autonomia differenziata approvata ieri in prima lettura dal Senato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.2, che rafforza l'attuazione della normativa, con particolare riguardo alla tutela dei siti museali e culturali. Illustra anche l'emendamento 3.3 che, inoltre, prevede il ricorso prioritario alla tecnologia prodotta da imprese italiane ed europee.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 3.3 per evidenziare l'apparente contraddizione della maggioranza, sempre pronta a favorire le imprese italiane, qualora esprimesse un parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra quindi l'emendamento 3.6, volto a rendere più efficace l'applicazione della normativa sulla cybersicurezza.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.1.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), sull'emendamento 3.2, chiede di conoscere il parere espresso dai singoli Ministeri interessati e in particolare dal Ministero della Cultura.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire tale richiesta e propone l'accantonamento dell'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.2 è quindi accantonato.

Sull'emendamento 3.3, il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede di riconsiderare il parere espresso, convenendo su una riformulazione del testo che superi la contrarietà.

Riconfermato il parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.3.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 3.4.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 3.5, che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) riconosce che l'emendamento 3.6 richiede una copertura finanziaria per le misure incentivanti a favore degli operatori coinvolti nell'attuazione della direttiva e invita a procedere in tal senso, al fine di assicurare l'attuazione della direttiva.

Posto quindi ai voti l'emendamento 3.6 è respinto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 e lo illustra, insieme all'emendamento 4.2, entrambi soppressivi dell'articolo 4. Sottolinea anzitutto che il cosiddetto "emendamento Costa" non risulta necessario ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, la quale impone solamente di non indicare una persona in qualità di colpevole sino alla sentenza definitiva e non invece la limitazione del diritto di cronaca.

In tal senso, quindi, la norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce il diritto e dovere di cronaca, peraltro su informazioni non oggetto di segreto. Si incide quindi sulla libertà di stampa, con grave lesione del diritto all'informazione, che verrà quindi fornita solo tardivamente.

Risulta quindi chiaro che lo scopo della norma non è di tutelare la presunzione di innocenza, ma quello di impedire ai cittadini la piena conoscenza dei fatti giudiziari. Né è opponibile un eventuale danno alla reputazione, visto che in alcun modo vi sono affermazioni sulla colpevolezza definitiva dei soggetti eventualmente coinvolti.

La Senatrice richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si afferma chiaramente che né le preoccupazioni legate alla protezione delle inchieste, né quelle collegate alla tutela della reputazione altrui possono prevalere sull'interesse della collettività a ricevere informazioni su indagini penali che hanno ad oggetto politici.

Ritiene quindi che la maggioranza con questa norma esprima il proprio timore del giudizio morale dell'opinione pubblica, come reso evidente anche da altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, come quelli sull'abrogazione di determinati reati, sulle intercettazioni, sulla disciplina della prescrizione, che intervengono in modo regressivo sulla piena tutela della legalità.

Illustra anche l'emendamento 4.4, che mira ad espungere dall'articolo 4 le parole "o per estratto" e attenuerebbe il danno che si produrrebbe con l'attuale formulazione. Lasciare ai giornalisti la possibilità di sintetizzare i contenuti delle ordinanze cautelari determina, a suo avviso, il rischio di possibili fraintendimenti, evitabili invece con la trascrizione integrale almeno di parti del provvedimento, suscettibili di una valutazione oggettiva e non soggettiva. Ove non intervengano modifiche ritiene sia sicura l'apertura di una procedura di infrazione.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.3, anch'esso soppressivo dell'articolo 4, e si riferisce all'audizione della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), in cui sono richiamate le parole del Capo dello Stato sulla libertà di stampa e il diritto di essere informati come "termometro della salute democratica di un Paese" e la giurisprudenza della

Corte costituzionale che ha definito il diritto di cronaca e di critica "pietra angolare di ogni ordinamento democratico".

Ritiene quindi che, al di là del normale contrasto fra Governo e informazione pubblica, la situazione attuale desti preoccupazione per via di alcuni elementi significativi, come i licenziamenti nell'agenzia Dire, l'acquisto dell'agenzia AGI da parte di un editore della maggioranza, e le pressioni cui sono sottoposti gli organi di stampa e il sistema dei controlli, che evidenziano un chiaro clima di disagio per chi ha a cuore la libertà di stampa.

Sottolinea anche le critiche della FNSI in merito alla forte compressione della libertà di stampa conseguente al disposto congiunto di diversi provvedimenti normativi, come il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, finalizzato a rafforzare l'apparato sanzionatorio contro i giornalisti, e quello sulle liti temerarie.

Ne discende un clima complessivo di asfissia e di intimidazione nei confronti dei giornalisti, soprattutto i *freelance*, che non si azzarderebbero ad interpretare soggettivamente il contenuto di ordinanze di custodia cautelare, con il rischio di pesanti conseguenze di carattere finanziario.

Il Senatore riporta anche i contenuti di un articolo di Luigi Ferrarella, sul Corriere della sera, in cui si difende la libertà di stampa contro il divieto di pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, rimarcando come i contenuti specifici sarebbero comunque i medesimi contenuti nelle richieste del pubblico ministero, atto non sottoposto invece alle limitazioni previste dal testo in esame.

Sostiene ancora che l'articolo 4 esprime quel clima di asfissia sullo stato di salute della stampa e della democrazia in Italia, evidenziato anche da alcuni atteggiamenti del Presidente del Consiglio, di cui la maggioranza di Governo dovrebbe farsi carico.

Dopo l'invito del [PRESIDENTE](#) a concludere l'esposizione, il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ribadisce le sue forti critiche ai contenuti dell'articolo in esame.

Il relatore [MATERA](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, ritenendo anzitutto che le difficoltà delle agenzie di stampa o degli altri organi di informazione non si risolvono consentendo la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare.

Rileva quindi l'assenza dalla discussione del tema fondamentale della dignità della persona, che deve essere trattata in modo eticamente rispettoso, ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. È noto che in Italia la condanna generale dell'opinione pubblica arriva già con la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e che i suoi effetti negativi permangono nonostante intervenga successivamente l'assoluzione dell'imputato la cui vita è stata intanto rovinata.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore e risponde al senatore Sensi affermando di condividere in pieno la sostanza dell'articolo 4 senza alcuna riserva. Peraltro, ricorda che fino al 2017 era in vigore il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, circostanza che non è stata mai interpretata come una violazione della libertà di stampa.

Inoltre, il divieto di pubblicazione non limita l'azione della magistratura, che può esercitare i suoi poteri senza essere incisa dal provvedimento in esame. Sottolinea anche che le ordinanze di custodia cautelare sono spesso di difficile comprensione e interpretazione nel giusto contesto e sono facilmente travisabili.

D'altra parte, risulta poi spesso impossibile recuperare la reputazione delle persone innocenti che hanno subito la condanna dell'opinione pubblica a seguito della pubblicazione di articoli di stampa che riportano contenuti che poi vengono smentiti in sede di provvedimento giudiziario definitivo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), il quale conferma che, fino al 2017, non era stata sollevata alcuna critica in riferimento al divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, allora vigente.

Precisa poi, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Sensi, che il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa propone di fornire una soluzione al tema delle sanzioni, detentiva e pecuniaria, conseguenti ad eventuali reati commessi dai giornalisti, dando così attuazione alla posizione della Corte costituzionale che aveva censurato per i fatti di diffamazione l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva.

Sull'articolo di Luigi Ferrarella, inoltre, ritiene che la richiesta del pubblico ministero non sia disponibile al pubblico, rientrando tra gli atti su cui, in base all'articolo 114 del codice di procedura penale, già vige il divieto di pubblicazione.

Rileva infine che solo in Italia si verifica la pubblicazione delle intercettazioni prima dell'udienza e ribadisce che l'articolo 4 non impedisce la pubblicazione di un riassunto dell'ordinanza, vietandone solo il cosiddetto virgolettato.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) chiarisce che la sua impostazione garantista lo ha indotto a non sottoscrivere gli emendamenti soppressivi, ritenendo peraltro che l'articolo 4 rappresenti un cambiamento ben più limitato rispetto all'enfasi che ne viene oggi data, limitandosi a riportare la norma alla situazione antecedente al 2017.

Richiama quindi la netta distinzione, che deve essere mantenuta, tra inchiesta giudiziaria e inchiesta giornalistica, in cui quest'ultima non può fondarsi sulla trascrizione dell'ordinanza di custodia cautelare, ma deve svolgersi su un terreno distinto e separato. D'altra parte, la voce del magistrato non sono le ordinanze di custodia, ma le sentenze.

Pertanto, l'articolo 4, a suo avviso, non limita né l'attività del magistrato, né quella del giornalista.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ribadisce come l'articolo 4 non costituisca l'adempimento di un obbligo europeo, essendo la direttiva già recepita in Italia, e come la relazione della Commissione europea sull'attuazione della direttiva non delinei alcun inadempimento da parte dell'Italia rispetto al dettato europeo e in particolare rispetto all'articolo 3 della direttiva sulla presunzione d'innocenza e all'articolo 4 sui riferimenti di autorità pubbliche alla colpevolezza prima che questa sia legalmente provata.

Ritiene quindi che sia nell'interesse del soggetto stesso che le notizie siano riportate in modo corrispondente al testo dell'ordinanza, senza dare spazio ad interpretazioni, e che pertanto l'intento dell'articolo 4 sia proprio quello di limitare la libertà di stampa.

Su invito del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [969](#)

G/969/1/4 (testo 2)

[Rojc](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,
premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità*»;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2» sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.

Art. 12

12.8 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità

legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;".